

N. R.G. Notizie reato
N. R.G. GIP

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sez. GIP/GUP

In persona del Giudice dott. Giuseppe Marra, vista la richiesta di archiviazione presentata dal P.M. e tenuto conto delle osservazioni formulate dalla difesa della p.o. C. R. e dell'indagato R. G., a scioglimento della riserva assunta in data 25.3. 2014 ha pronunciato la seguente :

ORDINANZA

rilevato che la richiesta di archiviazione è motivata nei seguenti termini :

*“trattasi di questione di mero rilievo civilistico, in quanto – sotto il profilo penalistico – difetta in ogni caso l'elemento psicologico del reato, in quanto chi ha contratto il mutuo per la I non poteva certo discostarsi dalle condizioni generali stabilite dall'istituto bancario di appartenenza, confidando peraltro nella legittimità delle stesse;
nel merito , inoltre, va detto che il calcolo così come formulato appare erroneo in quanto si tiene conto – in modo indebito- anche degli interessi moratori (che scattano in caso di inadempimento ed estranei al reato di usura afferente la fase ontologica del rapporto e non a quella patologica) .”*

Ritenuto che le conclusioni formulate dal P.M. non possono essere condivise, in quanto è la stessa legge (il D.L. n.394/2000) di interpretazione autentica della L.108/1996 sull'usura, ad aver precisato che, al fine di verificare l'eventuale superamento delle soglie limite di interesse oltre il quale si sfocia nell'usura, vanno computati gli interessi a qualunque titolo convenuti , e quindi anche quelli moratori . Successivamente a questa norma la giurisprudenza (per ultima Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n.350, in precedenza Cass. civ. n.5324/2003) non ha avuto dubbi nel computare anche gli interessi moratori al fine di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'usura.

Quello che semmai la giurisprudenza non ha ancora chiarito univocamente è se, per calcolare l'eventuale sfioramento della soglia di usura, si debba sommare o meno il tasso degli interessi moratori con quello degli interessi corrispettivi, come prospettato in termini affermativi dalla persona offesa nella sua denuncia e dalla consulenza tecnica dalla stessa predisposta ed allegata alla denuncia.

In realtà la giurisprudenza maggioritaria non ha mai autorizzato la sommatoria degli interessi di mora a quelli corrispettivi, ma ha semplicemente e correttamente sommato il tasso degli interessi corrispettivi con la maggiorazione (cosiddetto spread) prevista per calcolare i tassi moratori. In altre parole, è stato semplicemente confermato che i tassi moratori (spesso determinati in contratto come sommatoria tra tasso degli interessi corrispettivi e spread fisso) vanno confrontati, di per sé, con la soglia di usura senza essere stata autorizzata mai alcuna sommatoria.

Ragionando in questi termini la tesi sostenuta dalla persona offesa non pare anch'essa condivisibile, perché parte da un assunto errato, ossia che i contratti di finanziamento conclusi a vario titolo C. R. con la banca l prevedono tassi di interesse usurari, in quanto calcolati quale somma tra il tasso degli interessi corrispettivi e quelli moratori nel loro complesso e non solo nella maggiorazione prevista per il caso di mora (il c.d. *spread*).

A titolo di esempio si può rilevare che il contratto di mutuo ipotecario concesso alla p.o. per l'importo di 800.000 prevede un interesse nominale annuo pari all'8,153% (con un TAEG pari al 9%), e nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, un interesse di mora che deve essere calcolato " *al tasso nominale annuo pari a quella data all'8,153% annuo, maggiorato di due punti percentuali (2%)* ". Il tasso degli interessi moratori è quindi determinato, dal tasso base del 8,153% più il 2% di maggiorazione, quindi complessivamente il 10,153%.

Nel caso di specie bisognerebbe quindi verificare se quest'ultimo interesse superi o meno il tasso soglia usurario fissato dalla legge per quel tipo di operazione finanziaria (non quindi la somma degli interessi corrispettivi – 8,15% - con gli interessi moratori pari al 10,153%, come invece ritiene il consulente della persona offesa). Se si ragionasse diversamente vi sarebbe quasi sempre l'usura.

Non si ritiene poi di condividere la scelta operata dal P.M. di indagare il solo R. G., quale funzionario della banca che provvede a stipulare i vari contratti bancari con C. R., in quanto è ragionevole presumere che le condizioni generali per la concessione dei crediti e/o finanziamenti siano di regola determinate dai vertici dell'istituto I

(o da loro delegati), piuttosto che dal singolo dirigente/funzionario che ha stipulato di volta in volta i contratti di finanziamento con la clientela.

In conclusione si ritiene che allo stato la richiesta di archiviazione non possa essere accolta , ed appare quindi necessario che il Pubblico Ministero, anche tramite una consulenza tecnica, verifichi se i diversi contratti conclusi da C. R. con l'Istituto bancario I prevedano interessi usurari, anche computando gli interessi di mora nei termini sopra precisati. Nel caso di accertamento positivo, sarà poi compito del P.M. individuare nell'organigramma della banca a chi imputare la scelta di praticare tassi usurari.

Si fissa un termine di mesi 2 per effettuare le indagini sopra indicate, a partire dalla notifica del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 comma 4 c.p.p.

Ordina al P.M. il compimento delle ulteriori indagini sopra specificate , fissando il termine di mesi 2 per il compimento delle stesse.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto.

Torino, il 10 giugno 2014

Il Giudice
Dott. Giuseppe Marra